



---

## STUDIO FRIGERIO & SECCHI

COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI DEI CONTI  
E CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI

---



# L'INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI LEGGITTIMA IL FISCO ALL'USO DI PRESUNZIONI SUPER SEMPLICI

(CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7290 DEL 16 MARZO 2020)

---

## IL METODO INDUTTIVO PURO INVERTE L'ONERE DELLA PROVA E CONSENTE ALL'AMMINISTRAZIONE DI DETERMINARE L'IMPONIBILE IN BASE A ELEMENTI MERAMENTE INDIZIARI

---

L'inattendibilità delle scritture contabili legittima il fisco all'uso di presunzioni super semplici.

Il metodo induttivo puro inverte, inoltre, l'onere della prova e consente all'amministrazione fiscale di determinare l'imponibile dell'impresa in base a elementi meramente indiziari.

Lo ha ricordato la sezione tributaria della Cassazione con l'ordinanza 7290/20 del 16 marzo che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei confronti del fallimento di una società alla quale il fisco aveva rideterminato il reddito.

La commissione tributaria regionale, in sede di giudizio di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione, aveva annullato l'avviso di accertamento, fondato sulle gravi irregolarità e omissioni contabili che rendevano del tutto inattendibili le scritture.

In sintesi, il giudice regionale aveva sostenuto che il ricarico applicato era stato determinato su un campione di merce limitato rispetto ai numerosi prodotti commercializzati, sicché risultava calcolato su un campione non significativo.

Inoltre l'amministrazione fiscale aveva fatto ricorso alla media semplice e non a quella ponderata per cui lo scostamento accertato non assumeva la dignità di prova fondata su circostanze gravi, precise e concordanti.

La vertenza è così giunta una seconda volta in Cassazione dove il fisco ha sostenuto che i giudici hanno ignorato che l'accertamento era stato eseguito con metodo induttivo puro, che ammette le presunzioni super semplici e che questo metodo di accertamento comporta un'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che spettava al contribuente dover allegare e dimostrare la non veridicità dei fatti contestati dall'amministrazione fiscale.

La suprema corte, nell'accogliere la domanda, ha ricordato che il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo puro sta nella totale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

Nel primo caso l'incompletezza non consente all'amministrazione fiscale di prescindere del tutto dalle scritture contabili, cosa che è invece ammessa nel secondo caso.



---

## STUDIO FRIGERIO & SECCHI

COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI DEI CONTI  
E CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI

---



Ne consegue che, avvalendosi di procedure super semplici, si determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione degli elementi contrari.

Ebbene, ha proseguito la Cassazione, nel caso in esame la suprema corte aveva già accertato l'inattendibilità delle scritture contabili aprendo la strada alle presunzioni super semplici.

Ne consegue che ha quindi errato la commissione tributaria regionale nel dare risalto nell'accertamento al campione di merce utilizzato e ad altri parametri che in caso di presunzioni super semplici non devono essere utilizzati dal fisco.